

**ISTRUZIONE**  
**PER L'ATTUAZIONE DELLA**  
**LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679**

\* \* \* \* \*

**DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI [SS. TT. EE.](#)**

**1969**

**CAPO I**  
**DELLE VOLTURE**  
(artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12)

**Paragrafo 1**

Le domande di volture, di cui all'art. 6 del Regolamento 8.12.1938, n. 2153, compilate su di un modulo a stampa fornito gratuitamente dall'Amministrazione, devono essere presentate per il Catasto Terreni e per il Nuovo Catasto Edilizio Urbano esclusivamente agli Uffici Tecnici Erariali entro il trentesimo giorno dalla data di registrazione – presso gli Uffici del Registro – del documento traslativo per atto tra vivi o dalla data di presentazione agli Uffici delle Successioni delle denunce per causa di morte.

Nulla è innovato riguardo la determinazione delle persone cui incombe l'obbligo della presentazione.

I moduli a stampa, differenti per il Catasto Terreni e per il Nuovo Catasto edilizio Urbano, possono prevedere anche l'uso di fogli interni e sono rilasciati dagli Uffici Tecnici Erariali o dagli Uffici Distrettuali delle Imposte dirette unitamente ai certificati catastali per uso di voltura.

**Paragrafo 2**

Deve essere presentata una distinta domanda per ciascun documento traslativo (indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e – nell'ambito di questo – per ciascun Comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali si esercitano i diritti reali oggetto di voltura catastale e separatamente per beni allibrati al Catasto terreni o al Catasto edilizio urbano; e pertanto, ove un unico atto comporti trasferimento di diritti su beni rustici ed urbani posti nel medesimo Comune, dovrà darsi luogo a due domande; e del pari, ove comporti trasferimento di diritti su beni esclusivamente rustici od esclusivamente urbani posti in più Comuni, anche se della medesima provincia, dovrà darsi luogo ad un pari numero di domande.

**Paragrafo 3**

Ciascuna domanda sconta l'imposta di bollo nella misura di lire quattrocento per ogni voltura in essa compresa mediante l'applicazione di marche, da annullarsi con firma del richiedente. Peraltro nel caso in cui il medesimo documento traslativo dia luogo al trasferimento alla medesima ditta di diritti reali esercitati su beni rustici e su beni urbani posti nello stesso Comune, l'imposta di bollo si paga per una sola domanda; nella seconda dovrà essere fatto riferimento alla prima, per la quale è stata assolta l'imposta.

L'eventuale esenzione dall'imposta di bollo deve essere motivata mediante la citazione della legge speciale che la dispone.

**Paragrafo 4**

Il modulo a stampa per le volture da eseguire nel Catasto terreni e nel nuovo Catasto edilizio urbano è costituito da due parte essenziali: la prima costituisce la vera e propria domanda di volture e la seconda la nota o elenco delle volture richieste.

Per il Catasto terreni:

- a) la domanda comprende i seguenti elementi: Comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualità e recapito del richiedente; estremi del documento traslativo; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) fra la ditta o le ditte da cui ha luogo il trasferimento e quelle iscritte in Catasto per i medesimi beni; elenco dei documenti allegati completo dei relativi

- elementi distintivi; e deve essere sottoscritta dal richiedente;
- b) la nota comprende l'intestazione delle ditte a cui vengono trasferiti i diritti in forza del documento traslativo; l'elenco dei documenti dimostranti gli eventuali passaggi intermedi fra le ditte iscritte in Catasto e quelle dalle quali si fa luogo al trasferimento dei diritti, e infine l'elenco delle particelle catastali delle quali si richiedono le volture

Per il nuovo Catasto edilizio urbano:

- a) la domanda – che prevede due casi distinti, da svolgere con formalità diverse, secondocce trattasi di trasferimento interessante unità immobiliari urbane già censite ovvero ancora da censire nel nuovo Catasto edilizio urbano – contiene i seguenti elementi: Comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualità e recapito del richiedente; elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) tra i dati risultanti in Catasto e quelli effettivi della ditta o delle ditte cedenti i beni; elenco, nel caso di mancanza di corrispondenza, dei passaggi intermedi avvenuti e delle relative causali; attestazione che l'eventuale non avvenuta dichiarazione all'Ufficio tecnico erariale della o delle unità immobiliari interessate dal trasferimento è dovuta all'unico motivo ammissibile, e cioè alla ancora non avvenuta scadenza dei termini previsti dall'art. 28 della legge 11.08.1939, n. 1249, modificata con D.L. 8.04.1948, n. 514;
- b) la nota, quasi identica al modello 98-M C.E.U., comprende gli estremi del documento traslativo della o delle unità immobiliari trasferite senza o con frazionamento.

Sia per il Catasto terreni che per il nuovo Catasto edilizio urbano le ditte devono essere esposte con la individuale designazione delle persone fisiche o giuridiche da intestarsi in Catasto, complete dei dati di rito, della natura dei rispettivi diritti e delle relative quote, ed elencate secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti.

## **Paragrafo 5**

I documenti da allegare alle domande di volture sono i seguenti.

Per il Catasto terreni:

- a) una copia o estratto in carta libera del documento traslativo, su cui da parte dell'Ufficio del Registro si sia provveduto ad attestare la avvenuta registrazione, indicandone gli estremi nonché la certificazione dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali; ovvero, nel caso di trasferimento di diritti per causa di morte, una copia o estratto della relativa denuncia, su cui da parte dell'Ufficio delle Successioni si sia provveduto ad attestare l'avvenuta presentazione, indicando gli estremi della conseguente annotazione, atteso che per le denunce di successione e di consolidamento di usufrutto le leggi in vigore prevedono che il pagamento delle imposte ed accessori non avvenga contestualmente alla presentazione della denuncia. Nell'uno e nell'altro caso gli Uffici provvederanno ad invitare gli interessati a presentare all'Ufficio tecnico erariale nel prescritto termine di 30 giorni le domande di volture;
- b) i certificati catastali relativi ai beni interessati dalle volture;
- c) quando i trasferimenti diano luogo a frazionamento di particelle, i relativi tipi redatti su un estratto autentico della mappa e - di norma - approvati ai sensi del paragrafo 17;
- d) quando il trasferimento per causa di morte interessi beni intestati a ditta diversa dal dante causa, per mancanza degli atti legali convalidati da passaggi intermedi di fatto, un atto notorio da cui possa desumersi la cronistoria dei passaggi stessi;
- e) altri eventuali documenti.

Allo scopo di consentire agli Uffici delle Successioni di provvedere agli attestati di cui al punto precedente punto a), gli interessati dovranno presentare ad essi, unitamente alla denuncia di successione, tante copie od estratti della medesima, quante sono le province (conformemente a quanto

previsto dal successivo § 6 nelle quali si trovano i beni immobili in essa compresi.

Per il nuovo Catasto edilizio urbano:

- a) i documenti di cui ai punti a), b) e d) del capo precedente;
- b) le planimetrie delle unità immobiliari che a causa del trasferimento subiscano variazioni nella loro consistenza;
- c) l'attestazione – sostitutiva del certificato catastale per le unità immobiliari dichiarate all'Ufficio tecnico erariale a norma dell'art. 28 della legge 11.08.1939, n. 1249, modificata con D.L. 8.04.1948, n. 514, ma non ancora censite in catasto – dell'avvenuta dichiarazione, recante gli estremi ed i dati di essa. Per le unità immobiliari che eventualmente non fossero state ancora dichiarate e per le quali i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti dal predetto articolo di legge fossero scaduti, occorre presentare all'Ufficio tecnico erariale la dichiarazione prescritta e quindi ottenere l'attestazione di cui al presente punto;
- d) altri eventuali documenti.

## **Paragrafo 6**

L'articolo 57-bis è modificato come segue:

“Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa.

Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto è stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene scritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

Qualora, però, alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.

Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate.

Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarità di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato è soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60, salvo che l'inadempienza sia imputabile all'Ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Ove alla verifica sopralluogo emergano difficoltà, eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividenti di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo già esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto.

Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividenti di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto”.

## **Art. 7**

### **Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano**

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

### **Art. 8**

#### **Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani**

I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono identificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto dell'avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

### **Art. 9**

#### **Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti**

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, è sostituito dal seguente:

“Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4”.

### **Art. 10**

#### **Verificazioni in interi comuni**

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione, e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.

Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione.

Nessun'altra formalità nei confronti dei possessori è prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.

Resta fermo, però, l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

#### **Art. 11**

#### **Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni**

L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è modificato come segue:

“I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purché muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000”.

#### **Art. 12**

#### **Formalità relative all'annotazione di riserva**

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unità immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.

L'annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultano intestate.

La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estensione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell'atto che dette origine all'annotazione di riserva.

Ove la domanda di cancellazione venga respinta è ammesso il ricorso alle commissioni censuarie, entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.

#### **Art. 13**

#### **Rilascio delle certificazioni catastali**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto

forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto - eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni.

È data facoltà a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali è diversamente previsto dalle norme vigenti.

È altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente è tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16.

Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

Il titolo III della tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

#### **Art. 14**

#### **Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti**

Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

#### **Art. 15**

#### **Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti**

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verifica, per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

#### **Art. 16**

#### **Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa**

Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 1 ottobre 1969

SARAGAT

Rumor, Bosco, Gava